

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 3

31 marzo 1999

DECRETO GENERALE CIRCA L'AMMISSIONE IN SEMINARIO DI CANDIDATI PROVENIENTI DA ALTRI SEMINARI O FAMIGLIE RELIGIOSE	Pag.	77
"Recognitio" della Santa Sede	»	78
Promulgazione del "Decreto generale"	»	79
Testo del "Decreto generale"	»	80
INSERIMENTO NEL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO DEI SACERDOTI STRANIERI CHE SVOLGONO IL MINISTERO A FAVORE DEI LORO CONNAZIONALI IMMIGRATI IN ITALIA	»	85
"Recognitio" della Santa Sede	»	86
Promulgazione della delibera	»	87
Testo della delibera	»	88
MODIFICA DELLA MISURA DELLA SOMMA MINIMA E MASSIMA PER LA ALIENAZIONE DI BENI	»	89
"Recognitio" della Santa Sede	»	90
Promulgazione della delibera	»	91
Testo della delibera	»	92
DELIBERE IN MATERIA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO E DI PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA	»	93
"Recognitio" della Santa Sede	»	94
Promulgazione delle delibere	»	95
Testo delle delibere	»	96
DETERMINAZIONI CIRCA LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA	»	103
Promulgazione della determinazioni	»	105
Testo delle determinazioni	»	106

Direttore responsabile: Ceriotti Francesco

Redattore: Menegaldo Antonio

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - marzo 1999

Decreto generale circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose

In ottemperanza alla Istruzione n. 157/96, emanata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica l'8 marzo 1996 e in forza del mandato speciale per l'emanazione di un "Decreto generale" conferito alle Conferenze Episcopali dalla medesima Congregazione, la Commissione Episcopale per i problemi giuridici, su mandato della Presidenza della C.E.I., sentita la Commissione Episcopale per il clero, aveva predisposto un testo del "Decreto generale" contenente disposizioni per l'ammissione in seminario di candidati usciti o dimessi da altri seminari, da istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica.

Il testo fu approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 16-19 marzo 1998. Successivamente, sottoposto all'esame della XLIV Assemblea Generale (Roma, 18-22 maggio 1998), pur avendo ricevuto il sostanziale gradimento dei Vescovi, non ha ottenuto il voto favorevole con la prescritta maggioranza.

In conseguenza di ciò, sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti emersi dalla discussione in Assemblea, sono state apportate talune modifiche che hanno migliorato il testo, consentendone l'approvazione da parte della successiva XLV Assemblea Generale di Colleva (9-12 novembre 1998), con 197 voti favorevoli e 8 contrari; la maggioranza richiesta era di 168 voti, pari a due terzi del numero complessivo dei membri della Conferenza Episcopale Italiana.

Ottenuta la prescritta recognitio della Santa Sede con decreto della Congregazione dei Vescovi in data 22 febbraio 1999, prot. n. 678/96, il "Decreto generale" viene promulgato con decreto n. 395/99 del Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I.

“Recognitio” della Santa Sede

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

Prot. n. 678/96

ITALIAE

De Conferentiae Episcoporum decreti generalis recognitione

DECRETUM

Em.mus P.D. Camillus S.R.E. Card. Ruini, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit ut normae de admissione in seminarium eorum qui ex alio seminario aut instituto vitae consecratae vel societatae vitae apostolicae decesserunt, exsecutivae Congregationis pro Educatione Catholica peculiaris mandati (Prot. n. 157/96), quae a conventu plenario Conferentiae ad normam iuris adprobatae sunt, rite recognoscerentur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis Apostolicae “Pastor bonus” tributarum et consiliis cum Congregatione pro Educatione Catholica atque Pontificio Consilio de Legum Textibus Interpretandis, memoratas normas, prout in adnexo exemplari continentur, iuri canonico universali accommodatas repperit et ratas habet.

Quapropter, eadem normae, modis ac temporibus a memorata Conferentia determinatis, promulgari poterunt.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 22 mensis februarii anno 1999.

+ LUCAS Card. MOREIRA NEVES
Praefectus

JOANNES MARIA ROSSI
Subsecretarius

Promulgazione del “Decreto generale”

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 395/99

D E C R E T O

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLV Assemblea Generale, svoltasi a Collevalezza dal 9 al 12 novembre 1998, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata il “Decreto generale”, che contiene disposizioni circa l’ammissione in seminario di candidati usciti o dimessi da altri seminari, da istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita “recognitio” della Santa Sede, in data 22 febbraio 1999, con decreto n. 678/96 della Congregazione per i Vescovi, in conformità al can. 455, §3 del Codice di diritto canonico e ai sensi dell’art. 27, lett. f) dello Statuto della C.E.I., promulgo l’allegato “Decreto generale”, stabilendo che tale promulgazione sia fatta mediante la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Ai sensi dell’art. 16, §3 dello Statuto della C.E.I. stabilisco altresì che il “Decreto generale” entri in vigore un mese dopo la pubblicazione, a partire cioè, dal 27 marzo.

Roma, 27 marzo 1999

+ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO Card. RUINI
*Vicario di Sua Santità
per la diocesi di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana*

Testo del “Decreto generale”

La XLV Assemblea Generale

PREMESSO CHE

- * l'ammissione in seminario di alunni usciti o dimessi da altro seminario o da case di formazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica esige un'attenzione specifica e un discernimento vocazionale adeguato soprattutto a motivo delle attuali condizioni sociali culturali ed ecclesiali;
- * la responsabilità dell'ammissione coinvolge in primo luogo il Vescovo diocesano che accoglie, ma richiede la leale collaborazione del Vescovo proprio dell'alunno uscito o dimesso, o dei responsabili dell'istituto di vita consacrata o della società di vita apostolica di provenienza;
- * le norme attualmente vigenti richiedono un'adeguata esplicitazione per renderle idonee alla peculiarità dei casi riscontrabili;

VISTI

- * il n. 39 della *Ratio institutionis sacerdotalis* della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 19 marzo 1985;
- * il n. 87 del documento normativo della C.E.I. *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana* del 15 maggio 1980;
- * *l'Istruzione* della Congregazione per l'Educazione Cattolica alle Conferenze Episcopali *circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose* dell'8 marzo 1996;
- * i nn. 7 e 8 della *Lettera circolare* circa gli scrutini sulla idoneità dei candidati della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ai Vescovi diocesani e agli altri Ordinari che hanno facoltà di ammettere agli Ordini sacri del 10 novembre 1997;
- * il *Messaggio* del Papa al Penitenziere Maggiore Card. Baum del 20 marzo 1998 (n. 5);
- * il can. 241 del *Codice di diritto canonico*;

IN FORZA

del mandato speciale concesso dalla Santa Sede con l'Istruzione della

Congregazione per l'Educazione Cattolica dell'8 marzo 1996, prot. n. 157/96;

A NORMA del can. 455, §1 del Codice di diritto canonico

delibera

ART. 1

Per l'ammissione nei seminari maggiori italiani di alunni, anche stranieri, usciti o dimessi da altro seminario o da case di formazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica sono da osservare le seguenti disposizioni:

1. - L'alunno, uscito volontariamente o dimesso da un seminario o da una casa di formazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica deve presentare domanda scritta e motivata al Vescovo diocesano del seminario presso il quale intende essere ammesso, per il tramite del rettore del seminario medesimo; nel caso di seminari interdiocesani o regionali, la domanda è presentata al Vescovo della diocesi nella quale il candidato intende essere incardinato.

In tale domanda il richiedente espone le ragioni che hanno determinato l'abbandono o la dimissione e dichiara altresì che il proprio direttore spirituale, esplicitamente interrogato e richiesto, non lo ha sconsigliato dal persistere nel proposito di accedere agli ordini sacri.

2. - Il rettore, ricevuta la domanda, richiede a nome del Vescovo – cui incombe l'obbligo grave di investigare circa le cause dell'uscita o della dimissione – una dichiarazione scritta al rettore del seminario o al responsabile della formazione dell'istituto di vita consacrata o della società di vita apostolica di provenienza, nella quale deve essere descritto il curriculum del candidato; in particolare devono essere indicate in modo completo e veritiero le cause che hanno determinato l'abbandono o la dimissione del medesimo.

3. - Il rettore acquisisce una conoscenza diretta del soggetto interessato mediante colloqui ed incontri prolungati nel tempo, attraverso i quali verifica anche il contenuto delle informazioni ricevute; richiede inoltre il parere motivato del parroco del candidato, o di un sacerdote che lo conosca effettivamente e ne ha seguito il cammino ecclesiale.

Di norma il rettore abbia anche colloqui con il rettore o con il responsabile della formazione dell'istituto di vita consacrata o della società di vita apostolica di provenienza.

4. - Per una migliore valutazione del caso, soprattutto se vengono indicate ragioni inerenti la struttura della personalità (per es. presenza di tare ereditarie, problemi concernenti la maturità affettiva, umana,

anomalie psichiche e sessuali, il ripetuto ricorso ad analisi o terapie psicologiche, divergenze ideologiche e dottrinali, ecc.), è opportuno chiedere la consulenza di un perito per l'esame e la valutazione della documentazione e per un'eventuale ulteriore verifica sul soggetto.

5. - È opportuno richiedere un adeguato periodo di prova del candidato sotto la guida di un sacerdote, scelto dal rettore d'intesa con il Vescovo, per accertare la disponibilità del soggetto al dialogo e la capacità di accogliere le osservazioni ricevute. Di questa esperienza il sacerdote incaricato presenta una relazione scritta. Durante il periodo di prova il candidato deve essere seguito anche da un direttore spirituale, approvato dal Vescovo.

6. - Prima che si pervenga alla decisione, il Vescovo disposto ad accogliere il richiedente informa il Vescovo proprio del medesimo e ne domanda il parere.

Se si tratta di un alunno uscito o dimesso da una casa di formazione di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, il Vescovo disposto ad accogliere informa il superiore maggiore dell'istituto o della società e ne domanda il parere.

Qualora venga presentato per l'ordinazione diaconale o presbiterale un candidato accolto in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica contro il parere del Vescovo, questi non deve promuovere all'ordinazione (cf. can. 1052, § 3).

7. - L'ammissione è decisa dal Vescovo, d'intesa col rettore del seminario, il quale ordinariamente chiede il parere degli altri educatori circa gli elementi emersi dall'indagine preliminare. La decisione circa l'ammissione, redatta per iscritto dal rettore o – in mancanza – da un sacerdote delegato dal Vescovo ed opportunamente motivata, è comunicata all'interessato, al rettore del seminario di provenienza, al Vescovo proprio del richiedente o al superiore maggiore dell'istituto di vita consacrata o della società di vita apostolica.

Restano ferme le disposizioni vigenti circa la documentazione da acquisire e conservare nella cartella personale dei candidati agli Ordini Sacri (cf. can. 241, §§ 1-2 e allegato n. I della citata *Lettera circolare* della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti).

8. - Il segreto, cui sono tenuti il confessore e il direttore spirituale, non esime gli stessi dall'obbligo gravissimo di dissuadere, con ogni energia, dal proseguire verso il sacerdozio i candidati che non sono in possesso delle virtù necessarie, soprattutto la castità indispensabile per l'impegno celibatario, ovvero mancano del necessario equilibrio psicologico o non manifestano una sufficiente maturità di giudizio.

9. - Se la domanda del candidato non viene accolta, la decisione è comunicata al medesimo per iscritto e non è suscettibile di impugnazione.

10. - Non possono essere prese in considerazione le domande di ammissione di coloro che, dopo il diciottesimo anno di età, per una seconda volta hanno lasciato il seminario o l'istituto, o ne sono stati dimessi.

11. - I rettori dei seminari e i responsabili delle case di formazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica sono tenuti in coscienza a fornire le informazioni richieste, attenendosi ai dati in loro possesso.

12. - Fatto salvo in ogni caso il rispetto del foro interno, le richieste di informazione e le informazioni rilasciate circa i candidati sono coperte da doverosa riservatezza in coerenza con il diritto alla buona fama e alla tutela dell'intimità personale (cf. can. 220), senza peraltro che ciò legittimi i responsabili a nascondere o dissimulare il vero stato delle cose relativamente a quanto può essere comunicato in foro esterno.

ART. 2

La disciplina stabilita dalle presenti norme è applicata, con gli opportuni adattamenti, anche per l'ammissione nei seminari minori.

ART. 3

Le presenti disposizioni, vincolanti per i seminari diocesani, interdiocesani e regionali sono comunicate ai superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica per favorire, su una materia delicata e di interesse comune, una disciplina uniforme nel discernimento dei candidati al ministero ordinato, tenuta anche presente la peculiarità propria del ministero presbiterale da esercitare nelle Chiese particolari rispetto a quello svolto negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica.

Inserimento nel sistema di sostentamento del clero dei sacerdoti stranieri che svolgono il ministero a favore dei loro connazionali immigrati in Italia

Si pubblica in ritardo, rispetto alla sua approvazione e alla "recognitio", la seguente delibera, che arricchisce l'art. 1 del "Testo Unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi" (Notiziario C.E.I./1991, pp. 145-158), integrandolo con l'inserimento nel sistema del sostentamento del clero dei sacerdoti stranieri che svolgono il ministero pastorale a favore dei loro connazionali in Italia.

La delibera è stata approvata dalla XLIV Assemblea Generale del 18-22 maggio 1998 con 193 voti favorevoli, due contrari e un astenuto; la maggioranza richiesta era di 172 voti, pari ai due terzi del numero complessivo dei membri della Conferenza Episcopale Italiana.

In tale modo, i Vescovi italiani, motivati dalla loro responsabilità nei confronti delle Chiese affidate al loro ministero episcopale, con la presente delibera, hanno riconosciuto che tra coloro che svolgono servizio pastorale in favore della diocesi sono da considerare anche i sacerdoti stranieri che, a certe precise e rigorose condizioni, esercitano a tempo pieno il loro ministero tra i loro connazionali immigrati in Italia. Inoltre hanno voluto assicurare l'assistenza religiosa alle comunità dei fedeli immigrati delle diverse etnie, presenti in Italia in numero sempre crescente, le cui diversità di cultura, di lingua, di abitudini rendono problematico il pieno inserimento di tali fedeli nelle comunità parrocchiali locali.

Una risposta efficace alla domanda di assistenza religiosa ai fedeli immigrati viene offerta, così, da sacerdoti della stessa nazionalità, garantendo altresì una adeguata continuità nel cammino di fede e nell'appartenenza ecclesiale avviati nel paese di provenienza.

Questa forma di ministero rappresenta certamente un servizio svolto in favore delle diocesi remunerabile ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dà perciò titolo all'inserimento di tali sacerdoti nel sistema di sostentamento del clero.

Ottenuta la prescritta "recognitio" della Santa Sede con lettera n. 6304/98/RS del 30 luglio 1998 della Segreteria di Stato, la delibera viene promulgata nel presente numero di Notiziario con decreto n. 412/99 del Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I.

“Recognitio” della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO

Prot. n. 6304/98/RS

Eminenza Reverendissima,

La Congregazione per i Vescovi ha qui trasmesso, per competente esame di questa Sezione per i Rapporti con gli Stati, il testo della modifica che la XLIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha apportato, di recente, al “Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi (Delibera C.E.I. n. 58)”. Detta variazione aggiunge la lettera m) all’art. 1, §1 della menzionata Delibera n. 58, e stabilisce che anche i sacerdoti stranieri, che esercitano il ministero a favore di loro connazionali immigrati in Italia, sono da annoverare tra coloro che svolgono servizio in favore della diocesi.

Il medesimo Dicastero si premurava di informare che Vostra Eminenza aveva chiesto, nello stesso tempo, la prevista “recognitio” da parte della Santa Sede al succitato “Testo unico”, ai sensi del can. 455, §2 del Codice di diritto canonico.

Al riguardo, mi prego di significarLe che il Santo Padre, alla Cui attenzione è stata sottoposta la menzionata modifica, ne autorizza benevolmente la promulgazione

Mi è gradita l’occasione per confermarmi con sensi di profonda venerazione

Dal Vaticano, 30 luglio 1998

JEAN LOUIS TAURAN
*Segretario per i Rapporti
con gli Stati*

Lettera indirizzata al Card. Camillo Ruini
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Promulgazione della delibera

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 412/99

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLIV Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 18 al 22 maggio 1998, ha esaminato il problema dell'assistenza religiosa ai fedeli immigrati in Italia e ha approvato con la prescritta maggioranza qualificata la delibera circa *“l'inserimento nel sistema corsivo del sostentamento del clero dei sacerdoti stranieri che svolgono il ministero a favore dei loro connazionali immigrati in Italia.”*

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita “recognitio” della Santa Sede, in data 15 febbraio 1999, con lettera n. 6304/98/RS del Cardinale Segretario di Stato, Angelo Sodano, in conformità al can. 455, §3 del Codice di diritto canonico e ai sensi dell'art. 27/f dello Statuto della C.E.I., promulgo la delibera allegata al presente decreto, stabilendo che tale promulgazione venga fatta mediante la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Ai sensi dell'art. 16, §3 dello Statuto della C.E.I. stabilisco altresì che la delibera promulgata entri in vigore a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 27 marzo 1999

+ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO Card. RUINI
Vicario di Sua Santità
per la diocesi di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana

Testo della delibera*

La XLV Assemblea Generale

- CONSIDERATA l'opportunità di dare una risposta efficace alla domanda di assistenza religiosa ai fedeli immigrati mediante il ministero di sacerdoti della stessa nazionalità;
- VISTA la delibera C.E.I. n. 58,
- VISTO il can. 455 del Codice di diritto canonico;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle *Norme* approvate con il Protocollo 15 novembre 1984,

delibera

di inserire nell'art. 1, §1, della delibera n. 58 "*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*" la seguente disposizione:

- «m) i sacerdoti secolari o religiosi non aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, i quali, su mandato scritto del proprio Vescovo diocesano e del Vescovo che li accoglie e, se religiosi, con l'assenso del Superiore competente, ottenuto un titolo abilitante all'esercizio del ministero in Italia dalla "Commissione Ecclesiale per le Migrazioni" della C.E.I., svolgono il ministero, a livello diocesano o interdiocesano, a favore dei loro connazionali immigrati in Italia».

* Integrazione della delibera n. 58, in Notiziario C.E.I./1991, art. 1, §1, p. 148.

Modifica della misura della somma minima e massima per la alienazione di beni

La definizione della somma minima e massima, concernente i negozi giuridici di cui ai cann. 1291 e 1295, è affidata alle Conferenze Episcopali Nazionali dal can. 1292, § 2. I valori attualmente vigenti (£. 300 milioni per la somma minima e £. 900 milioni per la somma massima) erano stati approvati dalla XXXII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana e promulgati il 21 settembre 1990 (cf Notiziario CEI/1990, p. 204).

La notevole variazione dei valori monetari registratasi negli anni successivi ha suggerito di modificare la misura di tali limiti. La XLV Assemblea Generale (Collevalenza, 9-12 novembre 1998) ha approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza una delibera che ha elevato il valore minimo a £. 500 milioni e il massimo a 2 miliardi di lire; con riferimento al valore in euro la misura della somma minima è stato fissato in 250 mila euro e quella della somma massima in un milione di euro.

La delibera ha ricevuto 198 voti favorevoli e 4 contrari; la maggioranza richiesta era di 168 voti, pari a due terzi del numero complessivo dei membri della Conferenza Episcopale Italiana.

Ottenuta la prescritta recognitio della Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 22 febbraio 1999, prot. n. 960/83, la delibera è promulgata con decreto n. 398/99 del Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I.

“Recognitio” della Santa Sede

CONGRAGATIO PRO EPISCOPIIS

Prot. n. 960/83

ITALIÆ

De Conferentiae Episcoporum decreti generalis recognitione

DECRETUM

Em.mus P.D. Camillus S.R.E. Card. Ruini, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit ut summarum maximae et minimae bonorum alienandorum modificatio (can. 1292, §1, Codicis Iuris Canonici), a conventu plenario Conferentiae ad normam iuris adprobata rite recognoscentur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis Apostolicae “Pastor bonus” tributarum et collatis consiliis cum Congregatione pro Clericis, propositas summas ratas habet, id est:

- £. 2.000.000.000, summam maximam
- £. 500.000.000, summam minimam.

Quapropter, eadem norma, modis ac temporibus ab ipsa Conferentia statutis, promulgari poterit.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 22 mensis februarii anno 1999.

+ LUCAS Card. MOREIRA NEVES
Praefectus

JOANNES MARIA ROSSI
Subsecretarius

Promulgazione della delibera

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 398/99

D E C R E T O

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLV Assemblea Generale, svoltasi a Collevale di Todi (PG) dal 9 al 12 novembre 1998, in forza delle competenze attribuite alle Conferenze Episcopali Nazionali dal can. 1292, §2 del Codice di diritto canonico, ha esaminato e approvato, con la maggioranza prescritta di due terzi dei membri della C.E.I., la delibera circa la “definizione della somma minima e massima per la alienazione dei beni”, di cui ai cann. 1291 e 1295.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale e in conformità al can. 455, § 3 nonché all’art. 27/f dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta “recognitio” della Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi n. 960/83, in data 22 febbraio 1999, promulgo la delibera allegata al presente decreto, stabilendo che tale promulgazione sia fatta mediante al pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Ai sensi dell’art. 16, § 3 dello Statuto della C.E.I., stabilisco altresì che la delibera entri in vigore a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 27 marzo 1999

+ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO Card. RUINI
*Vicario di Sua Santità
per la diocesi di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana*

Testo della delibera*

La XLV Assemblea Generale

- VISTO il testo della delibera C.E.I. n. 20, promulgata il 6 settembre 1984;
- VISTA la modifica della medesima approvata dalla XXXII Assemblea Generale e promulgata il 21 settembre 1990;
- CONSIDERATO che il trascorrere del tempo rende necessario un ulteriore aggiornamento della misura delle somme stabilite;
- VISTO il can. 1292, § 1 del Codice di diritto canonico,

approva la seguente
delibera

La delibera C.E.I. n. 20 è così modificata:

“La somma minima e la somma massima per determinare le competenze di cui al can. 1292, § 1 del Codice di diritto canonico è, rispettivamente, di *cinquecento milioni e di due miliardi di lire*.

Dal 1° gennaio 2000 le predette somme saranno, rispettivamente, di *duecentocinquantamila euro e di un milione di euro*”.

* Integrazione della delibera n. 20, in Notiziario C.E.I./1990, p. 204.

Delibere in materia di sostentamento del clero e di promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica

La XLV Assemblea Generale (9-12.11.1998) ha approvato le seguenti delibere concernenti taluni aspetti del sistema di sostentamento del clero.

1) *La prima delibera intende assicurare il necessario supporto normativo per disporre indirizzi impegnativi per tutti i Vescovi nel campo della promozione del sostentamento del clero e del sostegno economico alla Chiesa Cattolica in Italia.*

La delibera è stata approvata con 186 voti favorevoli e 14 contrari; la maggioranza richiesta era di 168 voti, pari a due terzi del numero complessivo dei membri della Conferenza Episcopale Italiana.

2) *La seconda delibera introduce modifiche nell'onere per il sostentamento del clero gravante sulle parrocchie presso le quali i presbiteri prestano il proprio ministero. Con tale modifica viene innalzato dal 10% al 15% il numero delle parrocchie per le quali il Vescovo può procedere alla riduzione della quota capitaria fino a un massimo del 90% (in concreto, la quota capitaria di £. 130 può essere diminuita fino a £. 13).*

La delibera è stata approvata con 192 voti favorevoli e 8 contrari; la maggioranza richiesta era di 168 voti, pari a due terzi del numero complessivo dei membri della Conferenza Episcopale Italiana.

3) *La terza delibera introduce alcune precisazioni negli statuti degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero per una migliore identificazione del loro patrimonio stabile e per l'introduzione di una diversa disciplina in taluni atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti dai medesimi Istituti.*

La delibera è stata approvata con 174 voti favorevoli e 24 contrari; la maggioranza richiesta era di 168 voti, pari a due terzi del numero complessivo dei membri della Conferenza Episcopale Italiana.

4) *La quarta delibera indica gli indirizzi da tenere in rapporto agli Istituti diocesani che nel quinquennio chiudono il bilancio in passivo o producono un reddito netto annuo inferiore ai 20 milioni.*

La delibera è stata approvata con 186 voti favorevole e 11 contrari; la maggioranza richiesta era di 168 voti, pari a due terzi del numero complessivo dei membri della Conferenza Episcopale Italiana.

Le delibere hanno ottenuto la prescritta "recognitio" della Santa Sede con lettera del Card. Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 15 febbraio 1999, prot. n. 1189/99/RS.

“Recognitio” della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO

Prot. n. 1189/99/RS

Eminenza Reverendissima,

La Congregazione per i Vescovi ha qui fatto pervenire, per competente esame di questa Segreteria di Stato, il testo di alcune delibere in materia di sostentamento del clero, approvate, con la prescritta maggioranza qualificata, dalla XLV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a Collevaleza dal 9 al 12 novembre 1998.

Le delibere in oggetto sono state adottate per eseguire precedenti decisioni della medesima C.E.I. in forza di facoltà speciali dalla Santa Sede.

Il predetto Dicastero si premurava, altresì, di informare che l'Eminenza Vostra aveva chiesto, nello stesso tempo, la prevista “recognitio” da parte della Santa Sede alle menzionate delibere, ai sensi del can. 455, § 2 del Codice di diritto canonico.

Mi onoro, ora, di significarLe che il Santo Padre, nell'Udienza concessami in data 8 febbraio corrente, ha benevolmente accordato la Sua autorizzazione alla promulgazione della prima, terza, quarta e quinta delibera.

Nel rinnovarLe il vivo apprezzamento della Sede Apostolica per quanto Vostra Eminenza, coadiuvata dai Suoi collaboratori, continua ad attuare a beneficio dei sacerdoti italiani, con sensi di distinto ossequio mi confermo

Dal Vaticano, 15 febbraio 1999

ANGELO Card. SODANO
Segretario di Stato

Lettera indirizzata al Sig. Card. Camillo Ruini
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Promulgazione delle delibere

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 379/99

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLV Assemblea Generale, svoltasi a Collevale di Todi (PG) dal 9 al 12 novembre 1998, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata le delibere, che vengono pubblicate in questo numero del Notiziario, riguardanti taluni aspetti del sistema del sostentamento del clero, quali la *“Definizione circa le iniziative promozionali”*, l’ *“Onere gravante sulla parrocchia”*, alcune *“Precisazioni da introdurre negli Statuti diocesani per il sostentamento del clero”* e talune *“Disposizioni circa il bilancio degli Istituti diocesani”*.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita *“recognitio”* della Santa Sede in data 15 febbraio 1999, con lettera n. 1189/99/RS del Cardinale Segretario di Stato, Angelo Sodano, in conformità al can. 455, § 3 del Codice di diritto canonico e ai sensi dell’art. 27/f dello Statuto della C.E.I., promulgo le delibere allegate al presente decreto, stabilendo che tale promulgazione venga fatta mediante la pubblicazione nel *“Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”*.

Ai sensi dell’art. 16, §3 dello Statuto della C.E.I. stabilisco altresì che le delibere promulgate entrino in vigore a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 27 marzo 1999

+ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO Card. RUINI
Vicario di Sua Santità
per la diocesi di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana

Testo delle delibere

1. DELIBERA N. 61: DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

La XLV Assemblea Generale

- TENUTO CONTO dell'esperienza maturata nei primi dieci anni di realizzazione del sistema di sostentamento del clero e di sostegno economico alla Chiesa Cattolica stabilito dagli Accordi di revisione del Concordato Lateranense;
- PRESO ATTO della necessità di istituire e coordinare in forma organica su tutto il territorio nazionale gli strumenti e le iniziative atti a sensibilizzare le comunità ecclesiali e l'opinione pubblica in ordine alla valorizzazione delle forme partecipative previste per i contribuenti dagli Accordi richiamati;
- VISTI gli articoli 44, comma terzo, e 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente

delibera

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dopo aver sentito il Consiglio Episcopale Permanente, sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale gli indirizzi e le disposizioni necessari per provvedere in forma organica, a livello locale e centrale, all'istituzione degli strumenti e alla realizzazione delle attività di promozione del sostentamento del clero e del sostegno economico alla Chiesa Cattolica in Italia e per assicurare adeguata informazione circa la destinazione delle somme di cui agli articoli 46 e 47 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984.

Le proposte della Presidenza sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti votanti nell'Assemblea Generale.

2. ONERE GRAVANTE SULLA PARROCCHIA PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO ADDETTO
MODIFICA DELLA DELIBERA N. 58

La XLV Assemblea Generale

- ESAMINATI gli atti preparatori e udita la relazione svolta in aula circa l'opportunità di riconsiderare taluni aspetti della vigente disciplina in materia di concorso degli enti ecclesiastici al sostentamento dei sacerdoti che svolgono il ministero presso di essi;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente
delibera

§ 1. Il terzo alinea della lettera b) del § 3 dell'art. 4 della delibera C.E.I. n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi) è così modificato:

- “una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 15 per cento del numero delle parrocchie della diocesi”.

§ 2. Al § 3 dell'art. 4 della delibera C.E.I. n. 58 è aggiunto il seguente comma:

“È in facoltà del Vescovo diocesano, per incrementare la responsabilità della diocesi e sviluppare dimensioni concrete di solidarietà e di perequazione tra le parrocchie della medesima, di scegliere di sostituire alla vigente disciplina di individuazione dell'onere gravante sulle parrocchie per il sostentamento dei sacerdoti che vi prestano il proprio ministero la seguente procedura alternativa:

- a) la misura dell'apporto remunerativo per i sacerdoti da parte degli enti parrocchia esistenti nella diocesi deve essere complessivamente pari al prodotto di una determinata quota capitaria, individuata dal Consiglio Episcopale Permanente, per il numero degli abitanti delle parrocchie medesime;
- b) la determinazione della misura della remunerazione dovuta dalle singole parrocchie ai sacerdoti che prestano il proprio ministero presso di esse spetta al Vescovo diocesano, secondo criteri di solidarietà e di perequazione fra le stesse, udito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici”.

3. STATUTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (cf Notiziario C.E.I., 1985, pp. 409-472)

La XLV Assemblea Generale

- ESAMINATI gli atti preparatori e udita la relazione svolta in aula circa l'opportunità di riconsiderare taluni aspetti della disciplina statutaria dell'Istituto Centrale e degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero in materia di identificazione del rispettivo patrimonio stabile e di svolgimento dell'attività amministrativa, con speciale riferimento agli atti di straordinaria amministrazione;
- VISTI i decreti emanati il 20 luglio 1985 dal Presidente della C.E.I., in forza delle speciali facoltà ricevute con lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa in data 18 dicembre 1984 (prot. n. 8355), con i quali sono stati approvati lo statuto dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e gli schemi di statuto per l'erazione degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente
delibera

§ 1. La lett. b) dell'art. 11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata:

“Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione:

.....

b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano:

- * l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;
- * l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 2;
- * l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote

di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.”

§ 2. L'art. 5 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificato:

“Art. 5 - Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

- a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
- c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
- d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
- e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.”

§ 3. L'art. 4 dello statuto dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero è così modificato:

“Art. 4 - Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è composto:

- a) dalla somma conferita dalla C.E.I. all'atto di erezione;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
- c) da ogni altro bene acquisito e dalle eventuali eccedenze attive di cui all'art. 15, che siano destinate a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione”.

§ 4. L'art. 9 dello statuto dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero è così modificato:

“Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, normalmente una volta al mese, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da spedire per raccomandata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, la

convocazione può farsi con telegramma spedito almeno 48 ore prima e contenente per sommi capi l'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale. I singoli consiglieri hanno diritto di chiedere che nel verbale vengano trascritti i dibattiti relativi ad uno o più punti dell'ordine del giorno. Il libro dei verbali deve essere regolarmente vidimato”.

4. DELIBERA N. 62: DISPOSIZIONI CIRCA TALUNI ASPETTI DELLA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DIOCESANI

La XLV Assemblea Generale

- TENUTO PRESENTE che i redditi prodotti dai patrimoni già beneficiari trasferiti agli Istituti per il sostentamento del clero costituiscono una delle fonti istituzionalmente previste con le quali si provvede alle necessità finanziarie del sistema di remunerazione del clero al servizio delle diocesi;
- VISTO che alcuni Istituti, a causa delle loro modeste consistenze patrimoniali, assicurano redditi di entità molto scarsa e che, talvolta, con tali redditi non riescono a coprire le stesse spese per il proprio funzionamento;
- CONSIDERATO che la situazione predetta riduce le risorse provenienti dal complesso degli Istituti, con la conseguenza di dover attingere dalla quota dell'8 per mille dell'IRPEF attribuita alla Chiesa cattolica somme maggiori da destinare al sostentamento del clero;
- RAVVISATA l'esigenza di intervenire con misure idonee a consentire che anche gli Istituti con consistenza patrimoniale particolarmente modesta possano contribuire alle necessità finanziarie del sistema di sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente

delibera

§ 1. L'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, nell'ambito delle funzioni assegnategli dal proprio statuto e dagli statuti degli Istituti

tuti per il sostentamento del clero, individua e segnala al Comitato della C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici gli Istituti che, nell'arco di un quinquennio, hanno chiuso i loro esercizi in perdita o con un utile annuo inferiore ai 20 milioni di lire.

Il Comitato della C.E.I., nel caso in cui gli Istituti segnalati non assicurano i presupposti che permettano di prevedere, in un ragionevole lasso di tempo, un miglioramento della rispettiva condizione reddituale, può richiedere agli Istituti stessi di procedere all'alienazione dei beni di natura immobiliare non produttori reddito o produttori redditi che, nel complesso, non sono sufficienti a coprire le loro spese di funzionamento.

Gli Istituti procedono alle predette alienazioni avendo cura che venga rispettata la congruità con i valori di mercato, sulla base di una perizia scritta richiesta direttamente in loco o, nel caso di una molteplicità di beni da alienare e/o di un presumibile consistente valore degli stessi, anche per il tramite dell'Istituto Centrale.

Gli Istituti provvedono ad investire il ricavato delle vendite negli strumenti finanziari consentiti; per questi investimenti e, se del caso, per gli investimenti delle altre liquidità possono avvalersi dell'assistenza dell'Istituto Centrale.

§ 2. I Vescovi di più diocesi viciniori, qualora i rispettivi Istituti per il sostentamento del clero si trovino nelle condizioni indicate al primo capoverso del § 1, o, in ogni caso, qualora lo ritengano opportuno, possono stipulare intese volte a far sì che gli Istituti per il sostentamento del clero delle loro diocesi affidino il disbrigo dei rispettivi adempimenti amministrativo-contabili ad un unico ufficio, da costituire ed organizzare appositamente.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, sulla base delle intese stipulate dai Vescovi diocesani, si accordano per affidare all'unico ufficio lo svolgimento delle attività inerenti i loro compiti istituzionali, conservando l'autonomia patrimoniale e la libertà decisionale, esercitata attraverso i propri Consigli di Amministrazione, in ordine all'esercizio dei poteri di loro spettanza.

La Presidenza della C.E.I., avvalendosi dei supporti giuridici ed organizzativi forniti, rispettivamente, dal Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e dall'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, predispone un regolamento con il quale sono dati i criteri per la costituzione e le competenze da attribuire all'unico ufficio e per la disciplina dei rapporti tra gli Istituti federati.

Determinazioni circa la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica

La XLV Assemblea Generale tenutasi a Collevaenza nei giorni 9-12 novembre 1998 ha approvato alcune determinazioni concernenti strumenti e iniziative per la promozione del sistema di sostentamento del clero e del sostegno economico alla Chiesa Cattolica.

Tre di tali determinazioni sono già state promulgate dal Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I. e pubblicate (Notiziario C.E.I./1998, pp. 326-330). Le rimanenti determinazioni, connesse essenzialmente con talune delibere approvate dalla medesima XLV Assemblea Generale, vengono pubblicate in questo stesso numero del Notiziario.

1) La prima determinazione si richiama all'esigenza di una ripresa complessiva della riflessione sul tema del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, a dieci anni dal documento dell'Episcopato Italiano «Sovvenire alle necessità della Chiesa-Corresponsabilità e partecipazione» (14 novembre 1988). Tale ripresa sarà fatta nelle Chiese particolari attraverso un atto di magistero pastorale del Vescovo per favorire a livello locale un più diretto ed efficace collegamento con la concreta situazione di ciascuna diocesi e per incrementare un impegno continuativo nella diffusione della cultura del "sovvenire alle necessità della Chiesa".

La determinazione è stata approvata con 135 voti favorevoli e 48 contrari; la maggioranza richiesta era di 93 voti.

2) La seconda determinazione concerne l'istituzione in forma stabile tra gli uffici della curia di un "Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa" in modo da garantire una collaborazione sinergica con gli altri organismi e uffici diocesani, in particolare con il consiglio diocesano per gli affari economici, con l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, con l'ufficio amministrativo e con l'ufficio per le comunicazioni sociali.

La determinazione è stata approvata con 156 voti favorevoli e 26 contrari; la maggioranza richiesta era di 93 voti.

3) La terza determinazione è collegata alla celebrazione del grande Giubileo del 2000 e offre ai Vescovi l'opportunità di suggerire al proprio presbiterio iniziative particolari, in forma personale o magari comunitaria, per recuperare valori di comunione, forza di esemplarità e coinvolgimento diretto nell'azione di promozione, tenendo presenti l'esigenza di una maggiore chiarezza e trasparenza anche a livello fiscale, la solidarietà reciproca e una più giusta perequazione.

La determinazione è stata approvata con 167 voti favorevoli e 15 contrari; la maggioranza richiesta era di 93 voti.

4) La quarta determinazione ribadisce la necessità di costituire in tutte le parrocchie il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, ai sensi del can. 537 del Codice di diritto canonico e del n. 86 della "Istruzione in materia amministrativa" della C.E.I. (1° aprile 1992). È opportuno che lo schema di regolamento diocesano affidi al consiglio la promozione del "sovvenire" e preveda che tra i consiglieri vi sia un incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa.

La determinazione è stata approvata con 171 voti favorevoli e 11 contrari; la maggioranza richiesta era di 93 voti.

5) La quinta determinazione richiama l'attenzione su taluni aspetti della formazione dei seminaristi e sulla formazione permanente dei presbiteri. Si ritiene necessario introdurre, all'interno del corso di diritto canonico o di diritto pubblico ecclesiastico, una presentazione specifica e completa del nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa nei programmi di studi dei seminari maggiori, come pure - avuta la necessaria approvazione della Santa Sede - delle facoltà teologiche italiane e degli istituti aggregati. Tale trattazione istituzionale, senza venir meno alla sua natura scientifica, dovrebbe assumere un taglio anche pratico-pastorale, fornendo una panoramica completa e una lettura organica e motivata del nuovo sistema concordatario di sostegno economico alla Chiesa cattolica in Italia. Al termine del corso deve essere prevista anche un'opportuna verifica attraverso una specifica prova d'esame.

La determinazione è stata approvata con 149 voti favorevoli e 32 contrari; la maggioranza richiesta era di 93 voti.

Promulgazione delle determinazioni

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 414/99

CAMILLO CARD. RUINI
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTE le determinazioni approvate dalla XLV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (9-12 novembre 1998);
- AI SENSI del can. 455, § 3 del *Codice di diritto canonico* e dell'art. 27, lett. f) dello *Statuto* della C.E.I.

emana il seguente
decreto

Le determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione del sostentamento del clero e del sostegno economico alla Chiesa cattolica, approvate dalla XLV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, sono promulgate nel testo allegato al presente decreto ed entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 27 marzo 1999

+ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO Card. RUINI
*Vicario di Sua Santità
per la diocesi di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana*

Testo delle determinazioni

La XLV Assemblea Generale

- ESAMINATI gli atti preparatori e udita la relazione svolta in aula circa l'opportunità di dar forma più concreta e precisa agli strumenti e alle iniziative per la promozione del sostentamento del clero e del sostegno economico alla Chiesa Cattolica;
- VISTE le delibere della C.E.I. n. 57 e n. 61,

approva le seguenti
determinazioni

1. Ciascun Vescovo diocesano è impegnato a compiere durante l'anno 1999 un intervento di magistero pastorale al fine di riproporre i valori e gli indirizzi contenuti nel documento approvato dall'Assemblea Generale della C.E.I. nel 1988 "Sovvenire alla necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli", facendo specifico riferimento alla realtà della propria Chiesa particolare e tenendo conto dell'esperienza dei dieci anni trascorsi.

2. Nella curia diocesana deve essere istituito in forma stabile il "servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa", avente il compito di progettare, coordinare, sostenere e, per quanto di competenza, realizzare l'azione di sensibilizzazione al sovvenire alle necessità della Chiesa in collegamento con il "servizio centrale" della C.E.I.

Il servizio è diretto da un incaricato diocesano, nominato dal Vescovo, assistito da un gruppo di lavoro diocesano, parimenti di nomina vescovile, nonché da una rete di referenti parrocchiali.

La Presidenza della C.E.I. è delegata a determinare con apposite direttive i profili e le competenze necessari in vista della scelta dell'incaricato diocesano e i criteri essenziali di configurazione del servizio, fermo restando che la diocesi concorre, se del caso con le somme derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF, alle spese necessarie per l'attività del servizio stesso, secondo i criteri e nelle proporzioni stabiliti dalla stessa Presidenza, sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

3. In occasione del grande Giubileo dell'anno 2000 ciascun Vescovo diocesano è impegnato a promuovere tra il proprio clero un gesto di

adesione personale ai valori che ispirano il sistema di sostegno economico alla Chiesa, specialmente nella linea della trasparente esemplarità e della fraternità presbiterale tradotta in forme concrete di perequazione e solidarietà.

4. Il Vescovo è impegnato ad assicurare che in tutte le parrocchie della sua diocesi sia effettivamente costituito il consiglio parrocchiale per gli affari economici, secondo quanto disposto dal can. 537 del Codice di diritto canonico; tra i membri del consiglio dev'essere prevista la figura dell'incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa.

Nello schema diocesano di regolamento per i consigli parrocchiali per gli affari economici il Vescovo dà specifiche e appropriate indicazioni in proposito per le parrocchie di consistenza particolarmente modesta e per quelle nelle quali si realizzano le fattispecie previste dai cann. 517 e 526.

L'effettivo adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti rientra fra le condizioni necessarie per ottenere l'assegnazione alla parrocchia di contributi derivanti dall'8 per mille.

5. I Vescovi devono provvedere perché nell'intero corso della formazione seminaristica dei candidati al presbiterato e negli anni della formazione successiva all'ordinazione si promuovano indirizzi educativi coerenti con le disposizioni dei cann. 222, 281, 282, 286, 529, § 2, 531 e 551 del Codice di diritto canonico e con l'insegnamento del Concilio Vaticano II circa l'uso evangelico dei beni temporali e la scelta della povertà volontaria da parte dei presbiteri (cf P.O. 17).

I Vescovi responsabili sono tenuti a provvedere perché nei programmi di studio dei seminari maggiori e delle facoltà teologiche dipendenti dai Vescovi italiani nonché degli istituti ad esse aggregati si introduca una trattazione specifica delle motivazioni ispiratrici e degli elementi costitutivi del vigente sistema di sostentamento del clero e di sostegno economico alla Chiesa, si adotti un testo appropriato e si proceda a un'adeguata verifica finale dello studio compiuto. La trattazione viene inserita, di norma, nel corso di diritto canonico o di diritto pubblico ecclesiastico, assicurando un congruo numero di ore di insegnamento.

La Presidenza della C.E.I. è autorizzata a rinviare il versamento di eventuali contributi previsti dalle disposizioni vigenti finché gli enti che vi sono tenuti non abbiano effettivamente adempiuto a quanto indicato nel comma precedente.

